

Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 12/11/2008 n. 242

PREC 267-08-S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Gestione Servizi Appalti (G.S.A.) S.r.l. – Affidamento del servizio di pulizia ed attività ad esso complementari dei Presidi Ospedalieri e dei Presidi Territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. S.A.: Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 15 aprile 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale G.S.A. S.r.l. ha sollevato una serie di censure in ordine ad alcune previsioni contenute nella documentazione della gara, nonché in merito alla procedura scelta per l’affidamento del servizio di pulizia e delle attività ad esso complementari.

In particolare, l’istante eccepisce la mancata indicazione negli atti di gara del costo della sicurezza afferente il rischio da interferenza che, come sostenuto, deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture e non può essere soggetto a ribasso, secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall’art. 8 della L. n. 123/2007. Ulteriore violazione in cui è incorsa la stazione appaltante, secondo l’istante, attiene alla mancata allegazione alla documentazione di gara del Documento Unico dei Rischi interferenti, la cui redazione deve precedere la gara. *Omissis*

A riscontro dell’istruttoria condotta da questa Autorità, ha presentato memoria l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, la quale ha replicato alle censure mosse dall’istante come segue. Sull’asserito mancato rispetto delle previsioni sulla sicurezza, la stazione appaltante ha replicato che il bando di gara è pubblicato in data 4 gennaio 2008 e, pertanto, anteriormente al 15 marzo 2008, data in cui è stata emessa dall’Autorità la determinazione sulla sicurezza. L’amministrazione ha ritenuto che i rischi di interferenza riguardassero unicamente i processi lavorativi che le imprese partecipanti avrebbero dovuto attuare all’interno dei presidi ospedalieri e territoriali, con riferimento ai processi che avrebbero potuto generare sovrapposizioni rischiose di attività. All’esito della verifica, l’amministrazione non ha riscontrato sovrapposizioni o concomitanze che potessero comportare un ampliamento dei rischi propri di impresa e, pertanto, non è stato predisposto il documento DUVRI.... *Omissis* ...

Ritenuto in diritto

Con la legge 3 agosto 2007, n.123 è stato introdotto l’obbligo di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (di seguito DUVRI) che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze” ed è stato modificato l’art. 86 del Codice degli appalti relativo ai “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza. Come è stato precisato nella Determinazione di questa Autorità n. 3/2008, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, secondo quanto indicato dall’Autorità, devono essere messi in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nella Determinazione viene evidenziato, inoltre, come la valutazione dei rischi da interferenza, deve essere eseguita con riferimento, non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che, a vario titolo, possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole.

Nel caso in esame l'appalto riguarda l'affidamento del servizio di pulizia e attività ad esso complementari dei Presidi Ospedalieri e dei Presidi Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale per un importo complessivo massimo presunto del valore di euro 44.272.760. Secondo quanto definito dall'art. 1 del Capitolato speciale, l'oggetto dell'appalto ricomprende le seguenti attività: la pulizia, sanificazione e disinfezione degli immobili aziendali; il trasporto dai reparti ai diversi laboratori/servizi e viceversa di materiali vari; fornitura e distribuzione dei prodotti per l'igiene; distribuzione ai reparti/servizi dei beni sanitari e non sanitari nel P.O. SS Trinità; Presidio giornaliero delle aree critiche nel P.O. SS Trinità. Le caratteristiche delle dette attività, secondo quanto nel dettaglio previsto dal Capitolato speciale, lasciano ragionevolmente presumere che possano sussistere interferenze che, come evidenziato, nelle strutture sanitarie sono frequentemente presenti. A mero titolo esemplificativo, come indicato nella Determinazione n. 3/2008, devono essere considerati come interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). Tutto quanto posto, la stazione appaltante avrebbe dovuto predisporre il DUVRI, a corredo della documentazione, nel quale indicare le misure da adottare per l'eliminazione delle eventuali interferenze. ... Omissis...

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che

- in considerazione delle caratteristiche dell'attività oggetto dell'appalto la stazione appaltante dovrà valutare sulla base di quanto sopra individuato, relativamente al costo della sicurezza afferente il rischio da interferenza, se ricorrono i presupposti per un annullamento in via di autotutela della documentazione di gara;

... Omissis

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18.11.2008